

**Un nuovo referendum in Scozia  
tra *hard* Brexit e nodi della integrazione europea \***

di **Gennaro Ferraiuolo** – *Università di Napoli Federico II* e di **Diego Praino** – *Department of Public Administration and Leadership, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences*

**ABSTRACT:** This paper explores the recent Scottish events, especially in relation to the European integration process. Firstly, it describes the main aspects of Nicola Sturgeon’s announcement concerning the possibility of a second referendum on independence. In addition, it comments briefly on the following matters: the idea of automatic accession to the EU; the democratic legitimacy of the choices related to Brexit; the relationship between the secession claims and the European integration process; the possibility that an independent Scotland chooses a different form of affiliation with the EU.

1. Sembra una vera e propria battaglia costituzionale quella annunciata dal governo scozzese sul fronte della secessione<sup>1</sup>. Lo scorso 13 marzo, accusando Theresa May di non venir incontro al desiderio di un accordo speciale con l’Unione europea (e incoraggiata da tre successivi sondaggi che hanno messo il “Sì” quasi testa a testa con il “No”), la *first minister* Nicola Sturgeon ha annunciato l’intenzione di organizzare un secondo referendum per l’indipendenza della Scozia entro due anni, tra l’autunno 2018 e la primavera 2019, salvo che il Governo britannico non offra sostanziali concessioni alle richieste avanzate<sup>2</sup>.

---

\* Contributo referato dalla Direzione della Rivista. Il lavoro è frutto della riflessione congiunta dei due autori. Ad ogni modo, a Gennaro Ferraiuolo va ascritta la stesura dei paragrafi 1 e 2, a Diego Praino quella dei paragrafi 3, 4 e 5.

<sup>1</sup> Per una interessante ricostruzione, volta ad inquadrare le più recenti rivendicazioni indipendentiste entro le coordinate offerte la noto parere della Corte suprema canadese del 1998 sulla vicenda del Québec, cfr. F. BÉRARD – S. BEAULAC, *Droit à l’indépendance. Québec, Monténégro, Kosovo, Écosse, Catalogne*, Montréal, 2015 (sulla questione scozzese – e catalana – spec. p. 174 ss.).

<sup>2</sup> Sulla vicenda, v. S. Carrell, *Scottish independence: Nicola Sturgeon fires starting gun on referendum*, theguardian.com, 13.03.17.

L'annuncio della *first minister* apre, di fatto, una campagna sull'indipendenza che potrebbe avere serie ripercussioni sulla forza contrattuale del Governo britannico in Europa, rendendo ancora più complessi e incerti i negoziati sulla Brexit. Secondo la Sturgeon, la chiusura di Londra a discutere l'accesso scozzese al mercato unico, insieme alle minacce di ridimensionamento dei poteri della Scozia dopo la Brexit, rendono la via referendaria pressoché inevitabile. Tali circostanze, infatti, dimostrerebbero che il Regno Unito non si fonda affatto su una dimensione collaborativa fra nazioni paritarie – il Governo scozzese lamenta, ad esempio, di non essere stato tempestivamente informato sull'attivazione dell'istituto disciplinato dall'art. 50 TUE.

Riconoscendo che non vi è ancora una maggioranza chiara a sostegno dell'indipendenza e che molte questioni relative ad una eventuale secessione rimangono tuttora senza risposta, la Sturgeon ha insistito sull'esigenza di massimizzare il controllo scozzese sul suo futuro rapporto con l'Unione Europea. Si ritiene, in particolare, di provare ad accedere all'indipendenza prima che la Brexit sia ratificata dagli Stati membri: secondo la *first minister* scozzese, infatti, se il Regno Unito dovesse lasciare l'UE senza che la Scozia abbia indicato il tipo di rapporto che intende instaurare con l'Europa ne potrebbe derivare un lungo periodo di esclusione dal mercato unico. In questo scenario la Scozia, in virtù del radicale mutamento di quadro determinato dal voto sulla Brexit, dovrebbe poter decidere del proprio futuro politico in modo equo, libero e democratico.

I passaggi prospettati in tale direzione prevedono, in primo luogo, un voto del parlamento scozzese, al fine di aprire i negoziati con Westminster per definire i dettagli di un *Section 30 order* (nella scia del medesimo percorso attivato nel 2014). La *first minister* ritiene di avere la maggioranza a Holyrood: i Verdi scozzesi hanno infatti dichiarato il sostegno dei loro sei MSPs, consentendo allo *Scottish National Party* (SNP) di raggiungere i numeri necessari.

Le risposte all'annuncio del Governo scozzese sono state pressoché immediate. Richiamando i sondaggi che rilevano una percentuale di elettori scozzesi favorevoli ad un nuovo referendum prima della Brexit al di sotto del 40%, l'Esecutivo britannico ha affermato che la Sturgeon non avrebbe il mandato popolare necessario per richiedere la consultazione, che, d'altro canto, rischierebbe di creare divisioni e incertezze economiche nel Paese. In particolare, Theresa May, pur senza escludere del tutto l'ipotesi referendaria, ha affermato che in ogni caso essa non dovrebbe aver luogo prima della conclusione del procedimento per la Brexit<sup>3</sup>.

Jeremy Corbyn ha ricordato come il referendum del 2014 fosse stato considerato un evento generazionale unico, dal risultato decisivo, escludendo l'utilità di un nuovo voto: per i Laburisti sarebbe pertanto sbagliato un ritorno alle urne, al quale – hanno dichiarato – si opporranno nel parlamento scozzese. Il *leader* del partito ha tuttavia affermato che se a Holyrood dovesse prevalere una diversa volontà, i parlamentari laburisti non bloccheranno a Westminster la decisione del Parlamento scozzese.

---

<sup>3</sup> H. Stewart, P. Walker, S. Carrell, *Theresa May rejects Nicola Sturgeon's referendum demand*, theguardian.com, 16.03.17.

Anche il leader liberal-democratico, Tim Farron, ha manifestato l'opposizione del suo partito, criticando la prospettiva aperta dallo SNP, che rischierebbe di portare la Scozia fuori sia dal Regno Unito sia dall'UE.

Ancora, Ruth Davidson, leader Tory scozzese, ha dichiarato che la Sturgeon è colpevole di opportunismo politico e che, nei fatti, non agisce come *first minister* dell'intera Scozia: il calendario ipotizzato costringerebbe gli elettori a votare in maniera praticamente cieca sulla più grande decisione politica del Paese, visto che al momento del voto non si conoscerebbero ancora i dettagli precisi della Brexit.

2. Il principale aspetto problematico della vicenda scozzese attiene, come in passato, al rapporto tra un eventuale nuovo Stato indipendente e l'Unione europea. Già nel 2014, l'europeismo scozzese poteva considerarsi uno dei principali fattori che avevano spinto a richiedere la consultazione referendaria e, al tempo stesso, a determinarne l'esito. Anche oggi, in termini mutati e forse ancora più evidenti, esso costituisce il motivo chiave per cui si chiede di procedere a un nuovo voto.

L'esito del referendum sulla Brexit dello scorso anno, infatti, ha determinato, rispetto al 2014, un radicale mutamento del quadro politico. È vero che già allora si discuteva della permanenza in Europa dell'eventuale nuovo Stato: la Scozia indipendente avrebbe continuato automaticamente a far parte dell'UE o, diversamente, avrebbe dovuto intraprendere, *ex novo*, il percorso di adesione, con tutte le incognite ad esso legate? Il pericolo – in alcuni casi una vera e propria minaccia – di un'esclusione aveva avuto un peso non indifferente nel dibattito (e nell'esito) elettorale.

Oggi, però, la questione della secessione è direttamente legata alla prospettiva, concreta e reale, di una "hard Brexit"; è questo, in effetti, l'unico fattore in grado di giustificare un ritorno al voto in tempi così ravvicinati.

Alcuni nodi fondamentali rimangono tuttavia ancora irrisolti. Già a ridosso della firma dell'Accordo di Edimburgo<sup>4</sup>, con cui si erano gettate le basi per il primo referendum sull'indipendenza, il governo guidato dal leader dello SNP Alex Salmond aveva sostenuto la tesi della continuità: si affermava che, in base alla Convenzione di Vienna sulla successione tra Stati, la Scozia sarebbe rimasta membro di tutte le organizzazioni internazionali in quanto stato successore del Regno Unito; e, dunque, anche della Unione europea, senza bisogno di ulteriori interventi<sup>5</sup>. Tale posizione si scontrava tuttavia con la prevalente tesi secondo cui si sarebbe dovuta invece perseguire la strada del procedimento di adesione. Impostazione, quest'ultima, suffragata da due Presidenti della Commissione: nel marzo 2004 Prodi aveva affermato che "quando una parte del territorio di uno stato membro smette di esser parte di codesto stato, per esempio perché il territorio diviene uno

---

<sup>4</sup> Sottoscritto da David Cameron, dal Primo Ministro scozzese Alex Salmond, dal Segretario di Stato per la Scozia Michael Moore e dall'allora *Vice Prime Minister* Nicola Sturgeon.

<sup>5</sup> Sul tema v. J. O. FROSINI, *L'indipendenza della Scozia: l'uscita da due unioni?*, in *Quad. cost.*, n. 2, 2013, 442 ss.

stato indipendente, i trattati non si applicano al nuovo stato” (in senso analogo si era espresso successivamente anche Barroso)<sup>6</sup>.

In seguito all'intervento della Sturgeon, un portavoce della Commissione europea ha anticipato che una Scozia indipendente dovrà mettersi in coda insieme agli altri Stati che chiedono l'adesione: nel corso di una conferenza a Bruxelles, Margaritis Schinas ha ribadito la cd. dottrina Barroso, secondo cui, se una parte di uno Stato membro diviene uno Stato indipendente, la nuova entità deve presentare *ex novo* domanda di adesione all'UE.

La situazione attuale non sembra dunque diversa da quella del 2014: una Scozia indipendente dovrebbe ottenere la necessaria approvazione dagli Stati membri per poter entrare nell'UE; e, in quest'ottica, giocherebbe un ruolo determinante – in negativo – la Spagna, che si oppone anche al riconoscimento del Kosovo per contrastare precedenti che possano giocare a vantaggio delle istanze secessioniste avanzate dalla Catalogna<sup>7</sup>.

Si tratta invero di tesi che, per quanto nette, si accompagnano spesso al trincerarsi delle istituzioni europee dietro la riconduzione di tali questioni ad una dimensione interna agli Stati membri<sup>8</sup> – laddove importanti implicazioni in chiave sovranazionale paiono in realtà evidenti. Risulta d'altra parte scontata la resistenza a garantire le istanze di autodeterminazione da parte di organizzazioni sovranazionali espressione, in definitiva, di entità statuali che hanno quale principale interesse la stabilità delle proprie relazioni e guardano dunque con diffidenza a tutto quanto possa metterla in discussione<sup>9</sup>. Ciò non impedisce tuttavia di segnalare la distanza che potrebbe correre tra questo diffuso atteggiamento di aprioristico disfavore rivolto a «calmare il gioco e mantenere lo status quo»<sup>10</sup> e il pragmatismo che potrebbe essere alla base delle condotte poste in essere una volta prodottesi determinate vicende<sup>11</sup>.

<sup>6</sup> Sulle problematiche connesse alla secessione interna ad uno Stato membro della UE cfr., P. BOSSACOMA BUSQUETS, *Secessió i integració a la Unió Europea*, Barcellona 2016; nella dottrina italiana, A. MASTROMARINO, *Addomesticare la secessione: indipendentismo e integrazione europea in dialogo*, in *Percorsi costituzionali*, n. 3, 2014, 646 ss.; ID., *L'Unione Europea à rebours: integrazione e processi di secessione in Europa*, in *Centro studi sul federalismo*, settembre 2014.

<sup>7</sup> T. Batchelor, *EU says independent Scotland would not have automatic right to become new member*, independent.co.uk, 15.03.17. Anche il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha affermato che una Scozia indipendente non entrerebbe automaticamente a far parte dell'alleanza atlantica, ma dovrebbe cercare l'approvazione dei ventotto alleati prima di potervi aderire come nuovo Stato: cfr. T. Batchelor, *Scotland 'would not get automatic membership of Nato if it voted for independence'*, independent.co.uk, 13.03.17; Brian Donnelly, *Independent Scotland would not automatically become Nato member, says Jens Stoltenberg*, *Nato secretary-general*, heraldscotland.com, 14.03.17.

<sup>8</sup> Così, ad esempio, nelle dichiarazioni rese dall'ex Presidente del Consiglio europeo Hermann Van Rompuy (comunicato stampa del 12 dicembre 2013, EUCO 267/13) o in quelle, già richiamate, dell'ex Presidente della Commissione Barroso. Sulle posizioni manifestate dalle istituzioni europee in materia cfr. P. BOSSACOMA BUSQUETS, *Secessió i integració a la Unió Europea*, cit., 55 ss.

<sup>9</sup> S. MANCINI, *Minoranze autoctone e Stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, Milano, 2006, 254 ss.

<sup>10</sup> A.G. GAGNON, *L'Âge des incertitudes: essais sur le fédéralisme et la diversité nationale*, Université Laval, 2011, trad. italiana *L'età delle incertezze. Saggio sul federalismo e la diversità nazionale*, Padova, 2013, 134.

<sup>11</sup> Ivi, 125 ss.; P. BOSSACOMA BUSQUETS, *Secessió i integració a la Unió Europea*, cit., 56-57.

3. Altra questione che merita di essere sinteticamente richiamata attiene al ruolo del Parlamento britannico e della legittimazione democratica delle scelte relative sia alla Brexit sia all'ipotesi di referendum indipendentista (a conferma dello stretto intreccio che viene ad instaurarsi tra i due processi)<sup>12</sup>.

La vicenda del 2014 aveva avuto un andamento sostanzialmente consensuale, frutto di alcune intrinseche connotazioni del sistema costituzionale britannico, in primo luogo il principio di sovranità del Parlamento. Questo principio assume una rilevanza tale che, di recente, è stata richiamata dalla *Supreme Court* britannica (nella nota decisione dello scorso 24 gennaio)<sup>13</sup> in tema di modalità di attivazione delle procedure ex art. 50 TUE. La Corte, infatti, ha con forza valorizzato il ruolo degli organi rappresentativi su tali tematiche<sup>14</sup>.

Nella più recente vicenda, però, il Parlamento britannico sembra assumere un profilo basso e non si riscontrano segnali che lascino pensare che tale situazione cambierà. Appare particolarmente significativo che l'annuncio della Sturgeon sia giunto proprio il giorno in cui il Parlamento di Westminster ha rinunciato ad un ruolo incisivo sul processo della Brexit. La House of Lords ha fatto un passo indietro accettando la supremazia dei MPs eletti, dopo che questi ultimi hanno respinto gli emendamenti sulle questioni dell'attribuzione ai parlamentari di un voto decisivo sull'accordo finale sulla Brexit e della garanzia dei cittadini dell'UE, supportando in definitiva il protagonismo del Governo britannico nel procedimento di recesso dall'Unione<sup>15</sup>.

Rispetto al referendum scozzese è da verificare se, dopo le prime reazioni a caldo, il Governo britannico si mostrerà disponibile a percorrere una strada simile a quella che ha condotto al voto del 2014. In quella circostanza, pur consapevole che il parlamento scozzese non aveva la *legal authority* necessaria ad indire il referendum, di fronte alla *moral authority* della rivendicazione scozzese si è scelto di valorizzare quest'ultima<sup>16</sup>, dando corso a quello che è stata da più parti ritenuta una vera e propria lezione di democrazia: il processo scozzese è stato da molti interpretato non come espressione di una crisi del sistema britannico, bensì come prova della capacità di riconoscere il carattere nazionalmente complesso dello Stato<sup>17</sup>.

<sup>12</sup> In tema v. G. FERRAIUOLO, *I nazionalismi periferici dopo la Brexit*, in questa rivista, n. 2, 2016. In termini più generali cfr. P. BOSSACOMA BUSQUETS, *Secessió i integració a la Unió Europea*, cit., 25 ss.; ID., *Justícia i legalitat de la secessió. Una teoria de l'autodeterminació nacional des de Catalunya*, Barcellona 2015, 34 ss.

<sup>13</sup> UKSC, 5, 24 gennaio 2017. In merito cfr. F. VIOLINI, *L'avvio di Brexit nella contesa tra parliamentary sovereignty e royal prerogative powers*, in questa rivista, n. 1, 2017.

<sup>14</sup> Sul tema, v. F. Lanchester, *Brexit per via parlamentare*, rivistailmulino.it, 27.01.17.

<sup>15</sup> K. McCann, L. Hughes, G. Rayner, *Theresa May rules out Nicola Sturgeon's plans for a new Scottish independence referendum before Brexit, as Lords pass landmark EU Bill following MPs' vote*, telegraph.co.uk, 13.03.17.

<sup>16</sup> Alla *moral authority* faceva riferimento lo SNP (vedi *Stunning SNP election victory throws spotlight on Scottish independence*, theguardian.com, 06.05.11); Sul peso della *constitutional morality* nell'ordinamento del Regno Unito cfr., di recente, F. BILANCIA, *Sovranità*, testo provvisorio presentato al convegno "Di alcune grandi categorie del Diritto costituzionale: Sovranità, Rappresentanza, Territorio", Trento, 11-12 novembre 2016, 11 ss.

<sup>17</sup> S. TIERNEY, *The Three Hundred and Seven Year Itch: Scotland and the 2014 Independence Referendum*, in M. QVORTRUP (a cura di), *The British Constitution: Continuity and Change. A Festschrift for Vernon Bogdanor*, Oxford 2013, 141 s. V. anche W. WALKER, *International reactions to the Scottish referendum*, in *International Affairs*, vol. 90,

Invero, nella più recente vicenda il problema della legittimazione democratica si presenta piuttosto intricato.

Da un lato – volendo ragionare in un’ottica plurinazionale, che valorizzi gli intrecci delle dinamiche partitiche dei diversi livelli di governo<sup>18</sup> – l’Esecutivo britannico ha una legittimazione particolarmente debole in Scozia. I Conservatori, tradizionalmente minoritari in terra scozzese, hanno confermato questo dato sia nelle politiche del 2015 (14,9% di voti, 1 seggio dei 59 assegnati) sia nelle regionali del 2016 (22% dei voti, 31 seggi su 129). A ciò va aggiunto che l’investitura di Theresa May deriva, nella sostanza, proprio dal voto sulla Brexit dello scorso anno e dalle connesse dimissioni di Cameron: anche quel voto, rispetto all’andamento generale registratosi nel Regno Unito (e in Inghilterra in particolare) si mostra in controtendenza, essendosi pronunciati in senso favorevole al *remain* il 62% degli elettori scozzesi. Va anche ricordato, da ultimo, come lo SNP abbia vinto le elezioni del 2016 presentando un manifesto politico che prospettava un secondo referendum indipendentista nel caso in cui le circostanze politiche del 2014 fossero mutate<sup>19</sup>.

Dall’altro lato, coloro che si oppongono alla nuova consultazione evidenziano la circostanza che la Sturgeon non ha oggi la maggioranza assoluta nell’assemblea scozzese, avendo il suo partito perso alcuni seggi rispetto alla precedente tornata elettorale. Su tale aspetto vanno però svolte due considerazioni. La prima è che il referendum troverebbe comunque il supporto dei Verdi, che si sono già espressi in tal senso<sup>20</sup>; la seconda è che, pur passando da 69 a 63 seggi (su 129) al Parlamento di Holyrood, non solo lo SNP si è riconfermato al Governo, ma alla perdita di seggi ha corrisposto un aumento di voti in termini percentuali di circa l’1% (dal 45,4% del 2011 al 46,5 del 2016)<sup>21</sup>. In breve, sia pur perdendo la maggioranza assoluta conquistata nel 2011 da Alex Salmond, lo SNP è ancora il partito più votato e, pertanto, non sembra corretto metterne aprioristicamente in discussione la legittimazione politica ad intraprendere il percorso seguito nella precedente legislatura.

Si potrebbe dunque ritenere che esistano giustificazioni politiche non trascurabili per un nuovo referendum. La Brexit sarà di fatto imposta ad una Scozia europeista, in uno scenario che vede, da un lato, la Corte Suprema ribadire il ruolo decisivo del Parlamento sul percorso di uscita dall’UE e, dall’altro, la Camera dei Comuni rinunciare ad incidere in maniera profonda sui negoziati. Qualcuno intravede, in tale situazione, un deficit democratico che solo un nuovo voto sull’indipendenza potrebbe colmare<sup>22</sup>.

4. Sul piano del rapporto fra la vicenda scozzese e il processo di integrazione europea, è singolare il fatto che la prima si sia sviluppata proprio in un momento storico caratterizzato da una diffusa

---

n. 4, 2014, 745; nella dottrina italiana v. G. CARVALE, *Il referendum del 18 settembre 2014: Scotland chooses the best of both worlds*, in *federalismi.it*, n. 18, 2014, 14; G. FERRAIUOLO, *Costituzione, federalismo, secessione. Un itinerario*, Napoli 2016, 139.

<sup>18</sup> Approccio di recente valorizzato da G. FERRAIUOLO, *Costituzione, federalismo, secessione*, cit., spec. 174 ss.

<sup>19</sup> R. Bunce, *‘Significant and Material Change’: Scotland’s New Referendum*, *huffingtonpost.co.uk*, 15.03.17.

<sup>20</sup> B. Taylor, *Nicola Sturgeon retaliates first*, *bbc.com*, 13.03.17.

<sup>21</sup> G. FERRAIUOLO, *Costituzione, federalismo, secessione.*, cit., 141, spec. nota 45.

<sup>22</sup> R. Bunce, cit.

insoddisfazione – alimentata dalla crisi economico-finanziaria – nei confronti dell'apparato istituzionale europeo, spesso attaccato dai movimenti populistici.

Una ricerca ha messo in evidenza che i partiti regionalisti tendono ad assumere posizioni favorevoli al processo di integrazione<sup>23</sup>. In particolare, esso viene percepito sia come fattore di sviluppo economico, sia come opportunità per un rafforzamento dell'autonomia. Se dimensione sovranazionale e movimenti nazionalistici sub-statali possono apparire improntati a logiche contrapposte, i loro interessi possono potenzialmente convergere. D'altra parte, i regionalisti sono spinti a utilizzare la piena adesione alla integrazione europea per aumentare la loro legittimazione politica, mentre gli europeisti accolgono di buon grado il supporto dei primi<sup>24</sup> (tanto più nelle fasi di crisi delle istituzioni UE).

Non è dunque un caso che il processo di integrazione sia stato accompagnato, quantomeno in alcune fasi, dalla tendenza all'affermazione delle autonomie locali. Sono così venuti a coesistere due diversi processi federativi, di segno opposto: uno integrativo, che mira alla costruzione di un impianto decisionale comune; l'altro – interno ad alcuni Stati membri – per disaggregazione, che spinge verso la valorizzazione delle autonomie territoriali<sup>25</sup>.

In dottrina è stato suggerito che il completamento del primo processo (quello di livello sovranazionale) farebbe venire meno il rilievo del secondo (la valorizzazione delle realtà locali). Due sono le ipotesi prospettate: o il raggiungimento di una fase più matura di integrazione nel contesto europeo (ad esempio, un nuovo assetto federale), con una perdita di valore euristico del concetto di Stato regionale e la valorizzazione del concetto di sussidiarietà; oppure il fallimento della costruzione europea, alla quale ben potrebbe seguire la rinascita dei poteri locali fino alla dissoluzione dell'esperienza degli Stati-nazionali tradizionali<sup>26</sup>.

Sembra dunque condivisibile l'idea secondo cui i processi d'integrazione europea e di secessione esprimono entrambi, allo stesso tempo, una tendenza a superare la sovranità assoluta dello Stato-nazione: la inequivocabile domanda di permanenza nell'Unione da parte della Scozia (ma lo stesso discorso vale per altri casi analoghi, come quello della Catalogna) rende l'istanza indipendentista “una richiesta di sovranità pur sempre limitata, una richiesta di una indipendenza fondata sul presupposto di una irrinunciabile e stretta interdipendenza tra le realtà statuali del Vecchio Continente”<sup>27</sup>.

Qualora la vicenda scozzese dovesse culminare nell'acquisizione dell'indipendenza dal Regno Unito, ci si potrebbe trovare di fronte ad una prima possibilità di verifica di tali assunti: alla forma-

<sup>23</sup> S. K. JOLLY, *The Europhile Fringe? Regionalist Party Support for European Integration*, in *European Union Politics*, vol. 8, n. 1, 2007, 109 ss.

<sup>24</sup> Ivi, 124 s.

<sup>25</sup> Sul tema v. S. VENTURA (a cura di), *Da Stato unitario a Stato federale. Territorializzazione della politica, devoluzione e adattamento istituzionale in Europa*, Bologna 2008.

<sup>26</sup> B. CARAVITA, *Italy: Between the Hybrid State and Europe's Federalizing Process*, in J. LOUGHLIN, J. KINCAID, W. SWENDEN, *Routledge Handbook of Regionalism and Federalism*, Londra e New York 2013, 287.

<sup>27</sup> G. FERRAIUOLO, *I nazionalismi periferici dopo la Brexit*, cit., 2.

zione del nuovo Stato europeista, infatti, seguirebbe la dissoluzione del tradizionale Stato-nazionale britannico.

5. Desta interesse il fatto che, interrogata circa l'offerta esatta agli elettori sul rapporto di una Scozia indipendente con l'UE, la Sturgeon abbia evitato di confermare che avrebbe chiesto la piena adesione. Anche sulla questione di quale valuta potrebbe utilizzare una Scozia indipendente, la *first minister* ha affermato che la risposta arriverà in tempo utile.

Siffatto atteggiamento suggerisce che il Governo scozzese potrebbe proporre la via dello Spazio economico (EEA)<sup>28</sup>, ovvero optare per una modalità alternativa di collaborazione con l'UE. Questa eventualità rifletterebbe il fatto che diversi elettori, che hanno votato "Sì" in Scozia nel 2014, hanno poi optato per il Brexit due anni dopo<sup>29</sup>.

Uno scenario di questo tipo non solo aprirebbe una nuova stagione per quanto concerne i rapporti con l'Unione Europea; ma potrebbe addirittura contribuire a mutare la rotta del processo di integrazione: dall'allargamento dell'Unione verso un allargamento dei metodi alternativi di collaborazione "dall'esterno". Insomma, un ripensamento dell'assetto europeo in cui, pur valorizzando l'integrazione dei mercati, si cerca di mantenere porzioni maggiori della propria sovranità.

Molteplici, dunque, sono gli aspetti problematici che l'attuale vicenda scozzese solleva: da questioni più propriamente giuridiche, come l'accesso automatico o meno all'Unione europea in caso di secessione, a problematiche di più ampio respiro, come la legittimazione democratica di scelte che toccano il cuore della struttura costituzionale degli Stati. Il discorso della Sturgeon sull'ipotesi di un secondo referendum apre un 'vaso di Pandora' di questioni politico-giuridiche irrisolte e forse prive, sinora, di un compiuto inquadramento sistematico. Questioni che forse meritano, pertanto, un'attenta considerazione anche da parte dei costituzionalisti.

---

<sup>28</sup> In tema vedi anche D. PRAINO, *Processo di integrazione europea e sovranità. Indicazioni provenienti dalle altre forme di affiliazione con l'UE*, in questa rivista, n. 2, 2016.

<sup>29</sup> B. Taylor, cit.